



ANTONIO ARCIERO
Avvocato

MILANO – Via Vincenzo Monti n° 8 – C.A.P. 20123

Tel. 351/7763081 – mail: info@avvocatoantonioarciero.it – PEC: antonio.arciero@milano.pecavvocati.it
sito web: www.avvocatoantonioarciero.it -   [AvvocatoAntonioArciero](https://www.linkedin.com/company/AvvocatoAntonioArciero)

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
SEDE DI MILANO
RICORSO GIURISDIZIONALE
PER

l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello RIVETTI, nato a Napoli (NA) il 22.05.1974 e residente a Saronno (VA) in Via San Giuseppe n° 72 (C.F. RVTMCL74E22F839A), attualmente in servizio presso la Questura di Milano, elettivamente domiciliato in Milano (MI), in Via delle Forze Armate n. 41 (C.A.P. 20147), presso lo studio dell'**Avv. Antonio ARCIERO** (C.F. RCRNTN85P02G838H), che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale estesa in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c., e che autorizza l'invio di comunicazioni e notifiche riguardanti il procedimento al numero di Fax 0776-22201 e all'indirizzo PEC antonio.arciero@milano.pecavvocati.it

Ricorrente

CONTRO

1. il MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589), in persona del Ministro dell'Interno, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Milano (MI) in Via Freguglia n. 1, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

NONCHÈ CONTRO

2. il Sig. Cristiano GAMBELLI, nato ad Ancona (AN) il 05/06/1971 e residente ad Ancona (AN) in Via Orsini n° 8 (C.F. GMBCST71H05A271Q)

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale “*concorsi ed esami*” dell’8.07.2022, nella parte in cui non prevede i criteri con cui vengono assegnate le sedi di servizio, in caso di indisponibilità delle sedi prescelte dai vincitori (**doc. 2**);
- della Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Sig. Capo della Polizia *pro-tempore* e dal Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato in data 11.12.2023 (**doc. 1**), all’esito del suddetto corso di formazione destinato ai vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022;
- di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e/o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

FATTO

1. L’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello RIVETTI, attualmente in servizio presso la Questura di Milano, aveva presentato in data 19.07.2022 **domanda di partecipazione** (id n. 1578643 - **doc. 3**) al **concorso pubblico**, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di Vice

Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022 (doc. 2), di cui è successivamente risultato vincitore, come si evince dalla graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 6.04.2023 (doc. 4).

2. In data 13.06.2023, pertanto, **il ricorrente era stato convocato presso la Scuola allievi agenti di Trieste per la frequenza del corso di formazione**, della durata di sei mesi, di cui all'art. 19 del suddetto bando di concorso (doc. 5);

3. In previsione del termine di tale corso previsto in data 20.12.2023, **l'Amministrazione resistente aveva predisposto un piano di assegnazione dei nuovi Vice Ispettori Tecnici, definendo le sedi disponibili**, suddividendole per provincia e distinguendole per profilo professionale (doc. 6).

4. Nella suddetta comunicazione delle sedi disponibili, era stato previsto che l'assegnazione delle sedi di servizio avvenisse "in relazione alla posizione conseguita nella graduatoria di fine corso", come ribadito anche dal bando di concorso, all'art. 19, comma 3, in cui si precisa che *"l'assegnazione ai servizi di istituto è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 25 bis, comma 10"*, del D.P.R. n. 337 del 1982 e, dunque, *"secondo l'ordine della graduatoria finale"*.

Per tale ragione, **ciascun frequentatore del 4° corso per Vice Ispettori Tecnici del settore motorizzazione è stato chiamato a compilare una scheda in cui doveva indicare una o più preferenze tra le sedi disponibili** (doc. 8).

5. **Nessuna comunicazione formale, però, è stata fornita ai frequentatori del corso in ordine ai criteri sussidiari con cui sarebbe stata effettuata l'assegnazione delle sedi**, nel caso in cui quelle indicate dai frequentatori tra le preferenze espresse non fossero disponibili o fossero state già precedentemente assegnate.

6. A tal riguardo, si rappresenta che, nell'ambito di una video-conferenza con i frequentatori del corso, **il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Katia IAZZOLINO**, in servizio presso la DAGEP (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il personale della Polizia di Stato), **ha reso noto che, in caso**

di indisponibilità delle sedi prescelte dai frequentatori, le assegnazioni sarebbero avvenute secondo altri criteri sussidiari, ulteriori rispetto a quello della posizione di graduatoria, tra cui, in particolare, quello della sede disponibile territorialmente più vicina rispetto a quella (o quelle) oggetto di preferenza. Nessuna comunicazione formale è però seguita a tale informativa verbale.

7. Il ricorrente, pertanto, in data 5.02.2024, ha inoltrato all'Amministrazione resistente una formale istanza di accesso agli atti ex artt. 10 e 22 della L. 241/1990, al fine di visionare e/o estrarre copia di ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano i criteri sussidiari adottati dalla DAGEP per l'assegnazione delle sedi di servizio. Allo stato attuale, tuttavia, l'istanza del ricorrente non è stata ancora evasa.

8. Al fine di consentire agli allievi del 4° Corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici di esprimere le proprie preferenze, in ogni caso, l'Amministrazione resistente ha messo a disposizione dei frequentatori del corso un apposito portale *web* accessibile dalle ore 09.00 del 04.12.2023 alle ore 14.00 del 07.12.2023.

9. In data 04.12.2023, l'Ass. Capo RIVETTI ha espresso come propria **unica preferenza quella di essere assegnato presso una sede ubicata in Provincia di Milano**, come risulta dalla ricevuta Prot. 2023/4/28 (doc. 7).

10. All'esito delle assegnazioni effettuate, si rileva che tutti i frequentatori del corso posizionati in graduatoria dal n° 1 al n° 11 siano stati assegnati nelle sedi in cui avevano espresso la propria preferenza, **mentre al solo Sig. Cristiano GAMBELLI** (che aveva indicato come propria unica preferenza la provincia di Ancona, non disponibile) **è stata assegnata una diversa sede di servizio ubicata a Roma (RM)**, presso la Direzione centrale Servizi Tecnico logistico e gestione patrimoniale - Servizio tecnico gestionale, **sebbene fosse ancora disponibile la sede di Bologna (BO), che**, essendo quella territorialmente più vicina ad

Ancona (AN), rispondeva maggiormente al criterio sussidiario indicato dalla Dott.ssa IAZZOLINO nel corso della video-conferenza precedentemente citata.

In ogni caso, **il Sig. GAMBELLI ha immediatamente rinunciato alla sede di Roma (RM)**, che gli era stata assegnata, **lasciando così tale sede vacante.**

11. Conseguentemente, **il Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato Lorenzo DEL PRETE, anziché essere assegnato presso la sede di Roma (RM),** che rappresentava la sua prima preferenza (ma era stata già erroneamente assegnata al Sig. GAMBELLI, che peraltro vi ha rinunciato), **è stato assegnato presso la sede di Milano (MI),** che rappresentava soltanto la sua seconda preferenza.

12. Per tali ragioni, conseguentemente, **il ricorrente,** che era collocato al 17° posto della graduatoria, **è stato assegnato presso la sede di Torino (TO), mentre, nel caso in cui fosse stata assegnata al Sig. DEL PRETE la sede di Roma** (che era la sua prima preferenza ed era divenuta vacante, a seguito della rinuncia del Sig. GAMBELLI), **il medesimo avrebbe potuto essere assegnato presso la sede di Milano (MI), che rappresentava la sua unica preferenza espressa.**

13. Per effetto di tali circostanze, dunque, **l'Ass. C. Marcello RIVETTI si è visto costretto a rinunciare, seppur con riserva, alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico,** da lui conseguita con impegno e sacrificio, nella consapevolezza della carenza di tali figure professionali negli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella provincia di Milano (**doc. 8**).

Il ricorrente, infatti, era del tutto impossibilitato a trasferirsi stabilmente presso la località di Torino, avendo radicato da molto tempo, insieme alla propria moglie e ai due figli in età scolare, la sua vita lavorativa e familiare a Milano.

* * *

Tutto ciò premesso, **il ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati siano illegittimi ed ingiustamente lesivi dei propri interessi per i seguenti**

concorrenti motivi, espressamente graduati secondo la numerazione progressiva di seguito attribuita.

MOTIVI

1. ECCESSO DI POTERE: OMESSA DETERMINAZIONE E/O COMUNICAZIONE DEI CRITERI A CUI CONFORMARE LA SUCCESSIVA ATTIVITA' DISCREZIONALE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ.

L'art. 19, comma 3, del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022 (cfr. doc. 2), statuisce che “l'assegnazione ai servizi di istituto è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 25 bis, comma 10”, del D.P.R. n. 337 del 1982 e, dunque, “secondo l'ordine della graduatoria finale”.

Tale criterio è stato poi richiamato anche nella comunicazione delle sedi disponibili del 01.12.2023 (cfr. doc. 6), da cui si evince che l'assegnazione delle sedi di servizio avviene “in relazione alla posizione conseguita nella graduatoria di fine corso”.

Il suddetto bando di concorso, però, non ha preso neppure in considerazione il caso in cui l'assegnazione delle sedi di servizio non avrebbe potuto essere effettuata secondo le preferenze espresse dai frequentatori in ordine di graduatoria, come si è verificato nei casi in cui non erano più disponibili le sedi per le quali i frequentatori avevano espresso le loro preferenze.

Si rileva, a tal riguardo, che, anche dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso, nessuna comunicazione formale è stata fornita ai frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettore Tecnico del settore motorizzazione della Polizia di Stato in ordine ai criteri sussidiari che

sarebbero stati adottati in caso di indisponibilità delle sedi per cui avessero espresso preferenza.

Eppure, **sarebbe stato assolutamente necessario individuare formalmente criteri sussidiari rispetto a quelli previsti dal bando** di concorso e dalle norme vigenti, al fine di effettuare l'assegnazione delle sedi nel rispetto dei principi generali che regolano l'attività amministrativa.

La predeterminazione dei criteri di assegnazione delle sedi, infatti, **è posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa** e costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare successivamente il corretto esercizio del potere amministrativo nell'intera procedura concorsuale. (T.A.R. Roma, sez. III, 14/06/2023, n. 10244).

Nel caso di specie, tuttavia, come già precedentemente illustrato, **l'unica comunicazione di tal genere è stata fornita, in modo informale, nel corso di una video-conferenza, dalla Dott.ssa Katia IAZZOLINO** (Commissario Capo della Polizia di Stato in servizio presso la DAGEP), la quale ha reso noto ai frequentatori del 4° corso per Vice Ispettori Tecnici che, in caso di indisponibilità delle sedi preferite, **le loro assegnazioni sarebbero avvenute secondo altri criteri, tra cui quello della sede territorialmente più vicina a quella (o quelle) oggetto di preferenza.**

Nessuna comunicazione ufficiale è però seguita a tale informativa verbale, come si dirà meglio nei punti che seguono.

Ebbene, ritenendo tale criterio applicabile alla fattispecie in analisi, **al Sig. Cristiano GAMBELLI**, che aveva espresso come unica propria preferenza la provincia di Ancona (AN), **è stata attribuita una delle sedi disponibili ubicate in Provincia di Roma (RM), nonostante fosse ancora disponibile una sede in Provincia di Bologna (territorialmente più vicina ad Ancona rispetto a Roma).**

Effettuando una semplice verifica mediante l'Applicazione "Google Maps", infatti, emerge che la distanza tra Ancona e Roma (tramite SS3bis) sia pari a 292

km, mentre la distanza tra Ancona e Bologna (tramite E55 e E45) sia pari a 232 km.

Non essendo disponibile la sede prescelta dal controinteressato, quindi, **avrebbe dovuto essere applicato il criterio della sede territorialmente più vicina, che, nel caso di specie, era Bologna e non Roma** (che risulta più distante da Ancona per ben 60 Km).

Applicando il criterio sussidiario esposto dalla Dott.ssa IAZZOLINO, dunque, **la sede di Roma (RM)** non sarebbe stata attribuita al Sig. GAMBELLI, ma **sarebbe rimasta disponibile e conseguentemente sarebbe stata assegnata al Vice Ispettore Tecnico Lorenzo DEL PRETE** (collocatosi al 14° posto in graduatoria), che l'aveva indicata come sua prima preferenza, **mentre quest'ultimo è stato erroneamente assegnato presso la sede di Milano (MI)**, da lui indicata soltanto come propria seconda preferenza.

La sede di Milano, pertanto, non avrebbe dovuto essere assegnata al Vice Isp. Tecn. DEL PRETE, ma sarebbe dovuta rimanere disponibile per essere assegnata all'odierno ricorrente, che l'aveva indicata come propria unica preferenza.

Oltre a non rispettare il bando di concorso e le norme vigenti, quindi, **la Tabella delle assegnazioni**, che qui si impugna, **ha violato anche il criterio sussidiario** (espresso verbalmente dalla Dott.ssa IAZZOLINO in video-conferenza) **della sede territorialmente più vicina rispetto a quella (o quelle) oggetto di preferenza.**

Assegnando erroneamente al Sig. GAMBELLI la sede di Roma, in luogo della sede di Bologna, infatti, **tutte le successive assegnazioni sono state falsate.**

In particolare, l'assegnazione del Sig. DEL PRETE e quella dell'odierno ricorrente appaiono del tutto errate e illogiche, mentre, per gli altri vincitori con posizioni subordinate in graduatoria, non vi sono state ripercussioni.

La tabella impugnata, concludendo, è viziata anche per eccesso di potere, nelle specifiche forme sintomatiche di travisamento dei fatti, difetto di completezza dell'istruttoria e manifesta illogicità.

2. ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ DI ATTI DEL MEDESIMO PROCEDIMENTO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il criterio dell'assegnazione presso la sede territorialmente più vicina a quella prescelta, che non è stato applicato per l'assegnazione del Sig. GAMBELLI, è stato invece applicato ad altri frequentatori del corso, che avevano espresso preferenze per sedi non più disponibili, tra cui lo stesso Ass. C. RIVETTI.

Seguendo le assegnazioni effettuate nel provvedimento che qui si impugna – seppur errate e illogiche per quanto sin qui detto – si rileva che, al momento dell'assegnazione all'odierno ricorrente, erano disponibili ancora due sedi: Torino e Foggia.

All'Ass. Capo RIVETTI, dunque, è stata assegnata la sede di Torino, perché, tra le sedi ancora disponibili, era quella territorialmente più vicina a Milano, da lui prescelta.

Non si comprende, però, la ragione per cui il medesimo criterio non sia stato applicato anche per l'assegnazione della sede di servizio al Sig. GAMBELLI. E' evidente, infatti, che, in tal modo, è stata realizzata una disparità di trattamento tra soggetti che si trovavano in un'identica situazione.

La tabella impugnata, di conseguenza, è viziata per eccesso di potere, anche nelle specifiche forme sintomatiche di contraddittorietà di atti del medesimo procedimento e disparità di trattamento.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E IMPARZIALITÀ E DELL'ART. 97 COST. CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'U.E. DI PROPORZIONALITÀ ELABORATO DALLA C.G.U.E.

Per tutto quanto sin qui detto e analizzando in generale le assegnazioni contenute nella Tabella che qui si impugna, appare evidente come **non siano stati ponderati in modo equilibrato, efficace ed imparziale l'interesse pubblico e gli interessi privati coinvolti.**

Si rileva, in primo luogo, a tal riguardo, che è stato palesemente leso l'interesse pubblico primario, che era quello di provvedere all'assegnazione di tutte le sedi disponibili, in quanto **non è stata riassegnata a nessun frequentatore del corso una sede di servizio ubicata proprio nella nevralgica provincia di Roma (RM), che era tornata disponibile,** in quanto il Sig. GAMBELLI vi aveva rinunciato.

Oltre a violare il bando e le norme vigenti, dunque, **è stato anche leso il principio generale di efficacia dell'attività amministrativa,** disciplinato all'art. 1 della L. n. 241/1990, **in quanto lo scopo dell'azione amministrativa (ovvero l'assegnazione delle sedi vacanti) non è stato chiaramente raggiunto.**

Si osserva, peraltro, che, nonostante il concorso pubblico sia stato bandito per 50 posti, **solo 18 candidati sono risultati vincitori e successivamente ammessi al corso di formazione.**

L'erronea applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, inoltre, ha provocato il fatto che **solo 16 sedi disponibili siano state effettivamente assegnate ai frequentatori del corso.**

Oltre a quanto sin qui illustrato, si rappresenta che **due vincitori di concorso (i Sigg.ri GAMBELLI e RIVETTI), che hanno rinunciato alla sede assegnata, hanno comunque sostenuto e superato il corso di formazione con profitto. A causa di tale situazione, pertanto, l'Amministrazione resistente, nonostante le gravi carenze di organico, non ha potuto impiegare in servizio due risorse umane particolarmente preziose, dopo aver inutilmente sostenuto i costi per la loro formazione.**

Almeno per quanto riguarda l'Assistente Capo RIVETTI, infatti, si può affermare con certezza che, **se fosse stato assegnato presso la sede di Milano,**

non avrebbe mai rinunciato alla qualifica e alla sede assegnata (cfr. doc. 8) e oggi costituirebbe una qualificata e preziosa risorsa per l'Amministrazione resistente.

Senza il chiaro errore commesso dall'Amministrazione nelle assegnazioni, dunque, l'interesse pubblico sarebbe stato meglio soddisfatto, perché **sarebbero stati assegnati tutti i posti disponibili nelle sedi capoluogo di Regione e non sarebbe rimasta vacante proprio una sede ubicata nella Capitale d'Italia.**

È palese, inoltre, che **riassegnare la sede di Roma** (rimasta vacante a seguito della rinuncia del Sig. GAMBELLI) avrebbe maggiormente tutelato non solo l'interesse pubblico, ma anche gli interessi privati dei frequentatori del corso collocatisi nelle posizioni di graduatoria successive alla dodicesima.

Infatti, procedendo in tal modo, sia il Sig. DEL PRETE che il Sig. RIVETTI sarebbero stati assegnati nella sede oggetto della loro prima preferenza e non sarebbe stato neppure leso l'interesse privato di alcun altro soggetto, trattandosi di sedi (Milano e Roma) che non erano state preferite da alcun altro frequentatore del corso, che occupava posizioni in graduatoria inferiori alle loro. Al contrario, sarebbe stato maggiormente soddisfatto anche l'interesse privato di un altro frequentatore del corso (il Sig. Riccardo BAGNASCO), che aveva espresso la propria prima preferenza per la Provincia di Torino e non ha potuto esservi assegnato, in quanto la sede disponibile ubicata in tale provincia era stata già illogicamente, illegittimamente ed erroneamente attribuita all'odierno ricorrente.

Per tutto quanto sin qui detto, appare evidente come il provvedimento amministrativo impugnato sia illegittimo sia in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 Cost., sia in relazione ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, meglio esplicitati dalla giurisprudenza della C.G.U.E.

“In sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la p.a. non ha alcun potere discrezionale di gestione dei procedimenti e di valutazione discrezionale

*delle diverse situazioni in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. comma 2. Pertanto, **Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo a un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento***” (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/10/2011, n. 5611).

“Il principio di proporzionalità è un principio generale dell'azione amministrativa che impone, in presenza soprattutto di provvedimenti restrittivi, che il provvedimento adottato sia «idoneo» — nel senso di essere in grado di raggiungere l'obiettivo perseguito — «necessario» — nel senso di essere insostituibile con altro mezzo meno gravoso — «proporzionato in senso stretto» — nel senso di costituire il risultato di una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, vietando di imporre sacrifici eccessivi a carico della parte incisa dall'esercizio del pubblico potere, non necessari per il conseguimento dell'obiettivo di pubblico interesse in concreto perseguito”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 04/04/2023, n. 3495).

Il provvedimento impugnato, pertanto, non è idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito, poiché non ha assegnato tutte le sedi disponibili, tra cui una di quelle ubicate nella provincia di Roma, e non è proporzionato, poiché non bilancia correttamente gli interessi in gioco, avendo costretto l'odierno ricorrente a rinunciare alla qualifica conseguita ed all'attività lavorativa per cui aveva studiato ed era stato formato.

4. VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.

Come già anticipato, nella fattispecie in analisi, **sarebbe stato necessario predeterminare i criteri sussidiari di assegnazione delle sedi di servizio,**

alternativi e subordinati rispetto al criterio primario delle preferenze espresse dai frequentatori in ordine di graduatoria, già previsto dal bando e dal Regolamento vigente.

Tali criteri sussidiari, infatti, avrebbero dovuto necessariamente essere applicati, in caso di indisponibilità delle sedi preferite dai frequentatori del 4° Corso per Vice Ispettore Tecnico.

Si rileva, tuttavia, che **nessuna comunicazione formale è stata resa ai frequentatori, allo scopo di renderli edotti dei criteri sussidiari che l'Amministrazione resistente intendeva applicare**, ad eccezione di quanto comunicato verbalmente, in modo sommario, dalla Dott.ssa IAZZOLINO nel corso di una video-conferenza (e peraltro disatteso dalla stessa Amministrazione, come già evidenziato nei precedenti motivi di ricorso).

Si evidenzia, però, a tale scopo, che **la predeterminazione dei criteri di assegnazione delle sedi è posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa** e costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare successivamente il corretto esercizio del potere amministrativo nell'intera procedura concorsuale. (T.A.R. Roma, sez. III, 14/06/2023, n. 10244).

Pertanto, **l'odierno ricorrente si è visto costretto a presentare in data 5.02.2024 alla propria Amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso agli atti**, al fine di conoscere quali siano stati i criteri sussidiari seguiti nelle assegnazioni delle sedi di servizio e comprendere, in tal modo, come l'Amministrazione resistente sia giunta alla illogica scelta di non assegnare la sede di Roma, rimasta vacante a seguito della rinuncia del Sig. GAMBELLI.

Alla data di notifica del presente ricorso, tuttavia, **tale istanza è ancora inevasa**. Si rappresenta, a tal riguardo, che, in un caso riguardante l'assegnazione della sede di servizio nei confronti di un militare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *“la scelta delle specifiche sedi di assegnazione dei militari non può essere lasciata alla mera discrezionalità dell'Amministrazione, considerata*

l'esistenza di un parametro generale quale l'ordine di graduatoria legislativamente previsto, che dovrebbe soccombere solo dinanzi alle esigenze di servizio specificate nelle direttive di impiego. Anche i provvedimenti di assegnazione della sede di servizio dei militari devono, infatti, rispondere ai criteri di imparzialità che presiedono necessariamente a tutta l'azione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.” (T.A.R., Roma, sez. I, 21/12/2020, n. 13834).

Appare ovvio che, se tale principio è stato affermato in relazione alla situazione soggettiva di un appartenente ad un Corpo militare, il medesimo **deve essere necessariamente ribadito, con forza ancor maggiore, in relazione agli appartenenti alla Polizia di Stato, che, com'è noto, costituisce una Forza di Polizia ad ordinamento civile (e non militare).**

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha anche statuito che, una volta stabiliti dall'Amministrazione precedente i criteri di assegnazione delle sedi di servizio, gli stessi non possano essere successivamente derogati, come invece accaduto nel caso oggetto della presente controversia.

“È illegittimo l'operato dell'amministrazione allorché questa, dopo aver circoscritto la propria discrezionalità attraverso la predisposizione di criteri di assegnazione dei vincitori di un concorso (nella specie interno, per ammissione a corso di allievi marescialli della Guardia di Finanza) intende poi illogicamente derogarvi. Successivamente all'adozione da parte della p.a. di criteri generali a cui si ritiene di dover uniformare il proprio operato sussiste, infatti, un'autolimitazione dei propri poteri, che crea nei candidati la legittima aspettativa in ordine al loro rispetto, con la conseguenza che l'applicazione dei criteri medesimi esula dalle valutazioni di merito riservate all'amministrazione (fattispecie in cui l'amministrazione aveva individuato le sedi di servizio presso le quali sarebbero state disposte le assegnazioni al termine del corso di formazione e i nominati avrebbero potuto scegliere qualsiasi sede tra quelli disponibili, laddove la posizione più alta in graduatoria avrebbe facilitato

l'assegnazione della sede richiesta)". (T.A.R., Reggio Calabria, 08/02/2006, n. 222).

Sarebbe stato quindi necessario che i frequentatori del 4° Corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici conoscessero in anticipo i criteri sussidiari di assegnazione delle sedi di servizio, nel rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa previsti dall'art. 1 della L. 241/1990.

Nel caso in analisi, **tali principi sono stati assolutamente violati, poiché i frequentatori del corso non sono stati mai messi ufficialmente a conoscenza dei criteri sussidiari applicati dall'Amministrazione resistente per l'assegnazione delle sedi di servizio**, se non attraverso una mera comunicazione verbale (i cui contenuti sono stati peraltro successivamente disattesi).

In tal modo, è stato certamente leso anche il diritto dell'odierno ricorrente di difendersi pienamente nel presente processo amministrativo e, per tale ragione, il medesimo si riserva di modificare e/o integrare le proprie doglianze, non appena verrà a conoscenza di eventuali atti formali e/o documenti, da cui risultino i criteri sussidiari di assegnazione delle sedi di servizio scelti e utilizzati dall'Amministrazione resistente nella procedura *de qua*.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

ex art. 55 c.p.a.

Per quanto concerne la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, si evidenzia quanto segue.

1. Con riguardo al *periculum in mora*, si evidenzia che, qualora fossero immediatamente eseguiti i provvedimenti impugnati, il ricorrente subirebbe **un danno grave ed irreparabile**, in quanto resterebbe valida ed efficace la rinuncia alla qualifica tanto faticosamente e operosamente ottenuta.

Emerge in modo chiaro, nella fattispecie in analisi, come l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in attesa dello svolgimento del giudizio di merito, provocherebbe, nell'immediatezza un consistente ed irrimediabile pregiudizio alla sfera patrimoniale e personale del ricorrente, oltre che alle sue aspettative di vita.

2. Per quanto attiene alla sussistenza del *fumus boni iuris*, invece, si richiamano tutte le argomentazioni già espresse nei motivi di gravame. In particolare, si evidenzia, in questa sede, che **i provvedimenti impugnati sono viziati contestualmente da svariati e molteplici motivi di illegittimità**, sia di carattere formale che sostanziale.

In particolare, nel caso di specie, **ricorrono contemporaneamente diverse violazioni di legge e quasi tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza amministrativa come “figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere”** (disparità di trattamento; travisamento di fatti; difetto di completezza dell'istruttoria; contraddittorietà tra provvedimenti; illogicità, inadeguatezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione).

Per tutte le ragioni sopra esposte, si richiede a Codesto ill.mo Tribunale di adottare, **in via cautelare**, un provvedimento di **immediata sospensione dell'efficacia** dei provvedimenti impugnati e/o qualunque altro provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi del ricorrente, in attesa dello svolgimento del giudizio di merito.

* * *

Alla luce dei motivi sopra esposti, con riserva di proporre motivi aggiunti, al momento in cui saranno resi noti tutti gli atti del procedimento, anche in esito alle produzioni istruttorie che l'intestato Tribunale Amministrativo vorrà ordinare alla P.A. intimata, **l'Assistente Capo della Polizia di Stato Marcello RIVETTI**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, *contrariis reiectis*, voglia:

in via cautelare, adottare ogni più ampia misura idonea, in relazione alle circostanze, ad assicurare le ragioni del ricorrente e, in particolare, **sospendere l'esecutività** dei provvedimenti impugnati;

nel merito, annullare tutti gli atti ed i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, nonché tutti gli atti preparatori, conseguenti ed esecutivi con tutte le conseguenti declaratorie di legge;

annullare i provvedimenti di diniego eventualmente adottati rispetto alla istanza integrativa di accesso agli atti prodotta dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione in data 5.02.2024 e **condannare** conseguentemente l'Amministrazione all'esibizione dei documenti richiesti, che risultano indispensabili, al fine di provare le censure mosse dal ricorrente;

condannare l'Amministrazione all'esibizione dei medesimi atti, nel caso in cui fossero trascorsi più di 30 giorni dalla presentazione delle istanze di accesso, senza che sia stato ancora adottato alcun provvedimento.

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

* * *

Si producono:

1. Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez.Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Capo della Polizia *pro-tempore* in data 11.12.2023;
2. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022;
3. Domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente in data 19.07.2022;

4. Graduatoria definitiva pubblicata in data 6.04.2023;
5. Convocazione del 13.06.2023 presso la Scuola allievi agenti di Trieste per la frequenza del corso di formazione;
6. Piano di assegnazione dei nuovi Vice Ispettori Tecnici, con l'elenco delle sedi disponibili, presentato in data 1.12.2023;
7. Richiesta di assegnazione per la Provincia di Milano, Prot. 2023/4/28, del 4.12.2023;
8. Rinuncia alla qualifica con riserva presentata in data 21.12.2023;
9. Istanza di accesso agli atti depositata in data 5.02.2024.

* * *

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del giudizio, l'Amministrazione adottasse uno o più provvedimenti di diniego (anche parziale) sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 5.02.2024, ovvero omettesse di provvedere entro 30 giorni sulla richiesta formulata a mezzo delle medesime istanze, **si richiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., **l'esibizione di ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano i criteri sussidiari** adottati dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il Personale della Polizia di Stato **per l'assegnazione delle sedi di servizio.**

* * *

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la materia oggetto del presente ricorso è quella del pubblico impiego e, pertanto, si dichiara la non debenza del Contributo Unificato, stante il mancato superamento da parte del ricorrente nel 2023 del reddito lordo annuo di € 38.514,03, secondo quanto previsto dagli artt. 9, c. 1-bis, e 76, del D.P.R. 115/2002.

Milano, 8.02.2024

Avv. Antonio ARCIERO